



COMUNICATO STAMPA n. 108/25

Lussemburgo, 4 settembre 2025

Sentenza della Corte nella causa C-225/22 | AW „T”

Un organo giurisdizionale nazionale deve considerare inesistente la sentenza di un organo giurisdizionale di grado superiore che non costituisce un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge

Ciò vale qualora una tale conseguenza sia necessaria per garantire il primato del diritto dell'Unione

Con sentenza del 20 ottobre 2021, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca ha annullato una sentenza del 2006, divenuta nel frattempo definitiva, che aveva vietato l'immissione sul mercato di alcune riviste di cruciverba. La causa è stata rinviata per riesame davanti ad un organo giurisdizionale civile.

Tale organo giurisdizionale rileva che, a causa di irregolarità che avrebbero viziato la procedura di nomina dei giudici della sezione della Corte suprema polacca in questione, il collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza del 20 ottobre 2021 non costituirebbe un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell'Unione. Di conseguenza, gli effetti di tale sentenza non dovrebbero essere esaminati.

Tuttavia, esso è incerto sulla possibilità di controllare la composizione di un organo giurisdizionale di grado superiore. La normativa nazionale, nonché la giurisprudenza della Corte costituzionale polacca, gli vietano di verificare la regolarità della nomina di giudici, il che implica che esso deve conformarsi alla decisione con la quale la causa gli è stata rinviata per riesame.

Necessitando di precisazioni sul diritto dell'Unione¹, il giudice nazionale si è rivolto alla Corte di giustizia.

In risposta, la Corte indica che **il giudice nazionale non può ignorare il fatto che la Corte abbia escluso la qualità di organo giurisdizionale della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca**², dal momento che tale sezione non soddisfa le condizioni di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge stabilite dal diritto dell'Unione.

Spetterà dunque al giudice nazionale verificare la regolarità della nomina dei giudici appartenenti al collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza del 20 ottobre 2021. La presenza, in seno al collegio in questione, di un solo giudice la cui nomina non soddisfa i requisiti citati è sufficiente a privare tale collegio giudicante della sua qualità di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi del diritto dell'Unione.

Il principio del primato del diritto dell'Unione, nonché l'efficacia vincolante delle decisioni della Corte implicano che **una tale verifica non possa essere impedita né dalla normativa nazionale né dalla giurisprudenza della Corte costituzionale polacca**³.

Qualora il giudice nazionale accerti che la decisione di rinviare la causa per riesame è stata pronunciata da un collegio giudicante che non rispettava i requisiti del diritto dell'Unione, **tale decisione dovrebbe essere considerata inesistente**, qualora ciò sia necessario per garantire il primato del diritto dell'Unione. Nessuna considerazione fondata sul principio della certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata

può ostacolare una tale conseguenza.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ In particolare, sull'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

² Sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa, [C-718/21](#) (v. anche il comunicato stampa n. [206/23](#)). La Corte ha dichiarato che il collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca, che l'aveva adita in tale causa, non costituiva un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell'Unione, a causa delle condizioni in cui i suoi giudici erano stati nominati.

³ Nella sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), [C-204/21](#) (v. anche il comunicato stampa n. [89/23](#)), la Corte ha dichiarato che la Polonia ha violato i suoi obblighi derivanti dal diritto dell'Unione adottando leggi che vietavano ai giudici di verificare se essi stessi o altri giudici o organi giurisdizionali soddisfacevano le condizioni di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, come previste dal diritto dell'Unione.